

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2025, n. 2-1211

Legge regionale n. 5/2018. Disposizioni di modifica e integrazione ai criteri regionali in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, di cui alla D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 7-8499 del 29 aprile 2024.



Seduta N° 76

Adunanza 09 GIUGNO 2025

Il giorno 09 del mese di giugno duemilaventicinque alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 2-1211/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 5/2018. Disposizioni di modifica e integrazione ai criteri regionali in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, di cui alla D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 7-8499 del 29 aprile 2024.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

la legge n. 157/1992, all'articolo 26, sancisce, in particolare, che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti;

l'articolo 30, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" individua, tra l'altro la prevenzione e il risarcimento da parte degli Ambiti Territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori Alpini (CA) e delle Province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le loro perizie tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria per le quali prevedere le risorse utili per far fronte alle spese derivanti;

l'articolo 28 della suddetta legge regionale, al comma 7, stabilisce che conservano validità ed efficacia *"purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e*

dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992".

Richiamato che, in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria:

la D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 ha approvato i criteri e la D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 ha ridefinito le modalità di riparto dei fondi ATC e CA;

la D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008 ha inserito nuove disposizioni, anche in merito al riparto dei fondi ATC e CA;

la D.G.R. n. 39-1966 del 31 luglio 2015 ha provveduto all'inclusione del risarcimento dei danni, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l'erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013;

la D.G.R. n. 36-8647 del 29 marzo 2019, ad integrazione della D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008, ha definito nuove condizioni per il trasferimento delle risorse da parte della Regione Piemonte;

con la D.G.R. n. 40-2720 del 29 dicembre 2020 sono stati approvati i criteri per il riconoscimento del contributo per danni subiti fino al 31 dicembre 2020 ed è stato definito il riconoscimento dell'importo per un massimo di euro 123,00 per le spese sostenute per ogni perizia;

con la D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021 è stato disposto, tra l'altro, di revocare la D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 e la D.G.R. n. 36-8647 del 29 marzo 2019 e di sostituire l'Allegato A della D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 con un nuovo allegato che stabilisce, tra l'altro, che il contributo regionale coprirà il costo della perizia fino ad un massimale da definirsi mediante atto dirigenziale e che:

"1. Le perizie previste per l'accertamento dei danni e per le iniziative e gli interventi di prevenzione sono svolte da:

- dipendenti della Provincia e della Città metropolitana di Torino incaricati*
- dipendenti degli ATC/CA incaricati*
- professionisti all'uopo nominati dagli enti.*

2. I professionisti nominati dagli enti di cui al punto 1 sono iscritti agli Albi professionali dei dottori Agronomi e dottori forestali, dei Geometri, Periti Agrari e Periti Agrari laureati e degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati e redigono perizie anche asseverate a discrezione degli enti competenti";

la D.G.R. n. 52-5506 del 3 agosto 2022 ha modificato la D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021, stabilendo che per le istanze di risarcimento danni presentate prima dell'adozione della medesima deliberazione, trovano applicazione i criteri e le disposizioni in vigore alla data della loro presentazione;

la D.G.R. n. 35-6328 del 22 dicembre 2022 ha, tra l'altro, stabilito che, a partire dall'annualità 2023, per la quantificazione dell'annuale contributo regionale concedibile relativo ai danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola, agli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi accertati, la Giunta regionale con propria deliberazione ogni anno definisce la percentuale

dell'importo, in base allo stanziamento di bilancio dell'anno successivo a quello di riferimento, *dopo aver provveduto a decurtare le spese per le perizie, fino al 100% della spesa prevista sull'accertato dei danni e degli interventi e le iniziative per la prevenzione degli stessi e che la quota a carico degli ATC/CA è pari al 10% del contributo così definito;*

con la D.G.R. n. 18-8406 del 8 aprile 2024 è stata, tra l'altro, disposta la rettifica del mero errore materiale riportato nel dispositivo della D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021;

con la D.G.R. n. 7-8499 del 29 aprile 2024, è stato definito di integrare e modificare i criteri regionali in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, di cui alla D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla DGR n. 18-8406 del 8 aprile 2024.

Richiamato, inoltre, che l'articolo 7, lettera m), della D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, di approvazione dei criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 35-3980 del 26 settembre, prevede tra i compiti del Comitato di gestione quello di provvedere, "ai sensi dell'art. 55 della l.r. 70/96 e alle disposizioni della Giunta regionale, ai risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni destinati a gestione programmata della caccia".

Richiamato, altresì, che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" individua il ricorso a sistemi di prevenzione, nei contesti in cui non si riesce a realizzare un'effettiva e consistente riduzione delle specie, tra i metodi alternativi all'attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica mediante abbattimento e cattura, inoltre definisce il ricorso all'adozione di tali sistemi, a condizione che siano correttamente installati e utilizzati e realizzata una costante manutenzione per garantire la loro funzionalità e la loro efficacia, quale aiuto al contenimento dei danni.

Preso atto che, da parte di alcuni Ambiti Territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori Alpini (CA) e delle amministrazioni provinciali, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- sono state segnalate specifiche criticità riscontrate nell'applicazione dei criteri di cui ai sopra citati provvedimenti della Giunta regionale;
- ai fini della valutazione del danno da parte degli ATC/CA e delle amministrazioni provinciali, è stato rilevata l'urgenza di indicare più aggiornati riferimenti presenti a livello nazionale dei prezzi di mercato alla produzione e delle rese medie delle produzioni.

Dato atto che, a tal fine, gli approfondimenti e verifiche sono stati effettuati dal sopra citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", il quale, ha analizzato le criticità come sopra segnalate, al fine di superarle e risolverle e, anche a seguito di proprie valutazioni, ha elaborato un documento su cui ha riportato i passaggi motivazionali che sorreggono le argomentazioni sulla base delle quali è risultato necessario prevedere di apportare modifiche o integrazioni ai suddetti provvedimenti della Giunta regionale, valutando che l'efficacia di tale riformulazione abbia decorrenza, già con riferimento ai danni accertati nel 2025, dalla data dall'approvazione del presente provvedimento.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo e, pertanto, finalizzata esclusivamente a definire criteri puramente direzionali, come

disposto dalla D.G.R. n. 35-6328 del dicembre 2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi

delibera

di disporre, con riferimento ai contributi per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le loro perizie ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale n. 5/2018, di modificare e integrare, con decorrenza dall'anno 2025 e a partire dai danni occorsi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, l'Allegato A della D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 29 aprile 2024, n. 7-8499, come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenuto conto dell'esito istruttorio, di cui alla scheda tecnica elaborata dal Settore competente, come in premessa rappresentato, e allegata (Allegato B) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 26 del Dlgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1211-2025-All_1-AllegatoA.pdf



DGR-1211-2025-All_2-AllegatoB.pdf

2.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Modifiche e integrazioni all'Allegato A della D.G.R. n. 114 – 6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 7-8499 del 29 aprile 2024

- Al punto 6.1 a) “Produzioni agricole”, la parte che recita:

«Per le produzioni vegetali, devono essere utilizzati, ove esistenti, i valori quantitativi delle "rese medie per danni da mancato raccolto" stabilite annualmente per Provincia rapportati alla superficie colpita dal danno; tali valori vanno moltiplicati o per i prezzi di mercato alla produzione individuati dall'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede l'individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione (media delle rilevazioni del triennio precedente), rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) o in alternativa con lo Standard Value di ogni prodotto approvato con Decreto da parte del MASAF in vigore al momento dell'accertamento. Tali prezzi sono adottati con decreto del ministro quali prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli ai fini della stipula delle polizze assicurative agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Ove non disponibili i suddetti dati, i prezzi di mercato alla produzione sono quelli individuati dalla Camera di Commercio competente per territorio e disponibili al momento dell'accertamento. Per le produzioni i cui prezzi non sono così individuabili dovranno essere utilizzati come riferimento i prezzi indicati nell'Elenco prezzi Agricoltura disponibile al momento dell'accertamento oppure nei documenti di acquisto/vendita delle stesse.»

è sostituita dalla seguente parte *«Per le produzioni vegetali, si applicano, ove esistenti, i “Valori Indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole” di ogni prodotto approvati con Decreto da parte del MASAF in vigore al momento dell'accertamento. Ove non disponibili i suddetti dati, si applicano i prezzi di mercato alla produzione individuati dalla Camera di Commercio competente per territorio e disponibili al momento dell'accertamento moltiplicati per la media dei valori delle produzioni Istat (per la Provincia o la Città metropolitana di Torino di riferimento) degli ultimi 3 anni. Per le produzioni i cui prezzi non sono così individuabili si applicano i prezzi indicati nell'“Elenco prezzi Agricoltura” disponibile al momento dell'accertamento oppure nei documenti di acquisto/vendita delle stesse.»*

- il punto 6.1 c) “Mancato reddito” che recita «Da calcolare a cura del perito, ove esistente, l'influenza del danno sui mancati redditi futuri.».

è sostituito dal seguente *«Da calcolare a cura del perito, ove esistente, l'influenza del danno sui mancati redditi futuri. Il mancato reddito futuro deve essere determinato dettagliatamente, secondo i criteri del punto 6.1 a) e corredato di ampio e congruo materiale fotografico.»*

- il punto 9.5 che recita

«Entro 30 giorni dalla liquidazione alle imprese gli ATC/CA e le province e la Città metropolitana di Torino inviano rispettivamente dichiarazione e rendiconto con il dettaglio delle spese, i relativi mandati di pagamento e la segnalazione di economie da restituire alla regione entro trenta giorni.»

è sostituito dal seguente *«Entro 30 giorni dalla liquidazione dell'aiuto alle imprese gli ATC/CA inviano una dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, con il dettaglio delle spese, allegando i relativi mandati di*

pagamento, e delle economie da restituire entro i successivi trenta giorni alla regione. Entro 30 giorni dalla liquidazione dell'aiuto alle imprese le province e la Città metropolitana di Torino inviano certificazione del dettaglio delle spese, allegando i relativi mandati di pagamento, e delle economie da restituire entro i successivi trenta giorni alla regione.»

- Al punto 11.1 dopo la frase «interventi messi in atto dalle imprese agricole,» sono inserite le parole: «di cui al punto 8»
- Al punto 14 è aggiunto il punto «7. *L'ente provvede a eseguire sopralluoghi per la verifica del mantenimento delle condizioni di efficienza e di destinazione d'uso degli interventi e/o delle iniziative di prevenzione di durata pluriennale per il periodo corrispondente a quello della loro naturale durata decorrente dalla data di acquisizione/realizzazione.*»
- Dopo il punto 15 è aggiunto il seguente punto «15 bis. *Obblighi e Vincoli*

1. L'impresa agricola deve:

a) mantenere, pena la revoca dell'aiuto anche se già erogato, gli interventi e/o le iniziative di prevenzione di durata pluriennale in condizioni di efficienza e nella loro destinazione d'uso per il periodo corrispondente a quello della loro naturale durata decorrente dalla data di acquisizione/realizzazione, fatta eccezione per le recinzioni fisse per le quali il periodo della durata è pari a dieci anni; è consentito l'utilizzo degli interventi e/o delle iniziative di prevenzione in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze culturali purché della medesima impresa, previa autorizzazione dell'Ente competente;

b) comunicare all'Ente competente, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che abbia determinato modifiche alle funzionalità dell'intervento e/o delle iniziative di prevenzione oggetto dell'aiuto;

c) rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore qualora previste;

d) consentire al personale dell'Ente competente di effettuare sopralluoghi per la verifica di quanto previsto alla lettera a) e di quanto comunicato ai sensi della lettera b).»

Scheda tecnica di sintesi delle argomentazioni e motivazioni sulle modifiche e integrazioni e ai provvedimenti della Giunta regionale adottati in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria

PREMESSE

Il presente documento intende rappresentare le argomentazioni effettuate a supporto delle motivazioni che hanno condotto a prevedere di apportare modifiche e integrazioni ai provvedimenti della Giunta regionale adottati in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

Gli approfondimenti e le verifiche sono stati effettuati dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", riguardo a proprie valutazioni e a criticità che, nel corso di alcune interlocuzioni verbali e scritte, come da documentazione agli atti, alcuni Ambiti Territoriali di caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA), nonché le Province e la Città metropolitana di Torino hanno segnalato di aver riscontrato durante l'applicazione dei provvedimenti regionali adottati nella suddetta materia.

Il sopra citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", ha analizzato le criticità come sopra segnalate, al fine di superarle e risolverle e ha elaborato un documento su cui ha riportato i passaggi motivazionali che sorreggono le argomentazioni sulla base delle quali è risultato opportuno o necessario prevedere di apportare rettifiche o modifiche o integrazioni ai suddetti provvedimenti della Giunta regionale, valutando che l'efficacia di tale riformulazione abbia decorrenza, già con riferimento ai danni accertati nel 2025, dalla data dall'approvazione del relativo provvedimento.

CONTESTO GIURIDICO

L'articolo 30, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" individua, tra l'altro la prevenzione e il risarcimento da parte degli Ambiti Territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori Alpini (CA) e delle Province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le loro perizie tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria per le quali prevedere le risorse utili per far fronte alle spese derivanti.

L'articolo 28 della suddetta legge regionale, al comma 7 stabilisce che conservano validità ed efficacia *"purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992"*.

Si richiamano, di seguito, i provvedimenti della Giunta regionale adottati in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria e il provvedimento nazionale in materia di gestione e contenimento della fauna selvatica.

la D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 ha approvato i criteri e la D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 ha ridefinito le modalità di riparto dei fondi agli ATC e CA;

la D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008 ha inserito nuove disposizioni, anche in merito al riparto del fondo agli ATC e CA;

la D.G.R. n. 39-1966 del 31 luglio 2015 ha provveduto all'inclusione del risarcimento dei danni, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l'erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013;

la D.G.R. n. 36-8647 del 29 marzo 2019, ad integrazione della D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008, ha definito nuove condizioni per il trasferimento delle risorse da parte della Regione Piemonte;

con la D.G.R. n. 40-2720 del 29 dicembre 2020 sono stati approvati i criteri per il riconoscimento del contributo per danni subiti fino al 31 dicembre 2020 ed è stato definito il riconoscimento dell'importo per un massimo di euro 123,00 per le spese sostenute per ogni perizia;

con la D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021 è stato disposto, tra l'altro, di revocare la D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 e la D.G.R. n. 36-8647 del 29 marzo 2019, di applicare l'importo massimo di euro 123,00 per le spese sostenute per le perizie dagli ATC/CA, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino anche per l'anno 2021 e di sostituire l'Allegato A della D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 con un nuovo allegato che stabilisce, tra l'altro, che il contributo regionale coprirà il costo della perizie fino ad un massimale da definirsi mediante atto dirigenziale;

la D.G.R. n. 52-5506 del 3 agosto 2022 ha modificato la D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021, stabilendo che per le istanze di risarcimento danni presentate prima dell'adozione della medesima deliberazione, trovano applicazione i criteri e le disposizioni in vigore alla data della loro presentazione;

la D.G.R. n. 35-6328 del 22 dicembre 2022 ha, tra l'altro, stabilito che, a partire dall'annualità 2023, per la quantificazione dell'annuale contributo regionale concedibile relativo ai danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola, agli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi accertati, la Giunta regionale con propria deliberazione ogni anno definisce la percentuale dell'importo, in base allo stanziamento di bilancio dell'anno successivo a quello di riferimento, dopo aver provveduto a decurtare le spese per le perizie, fino al 100% della spesa prevista sull'accertato dei danni e degli interventi e le iniziative per la prevenzione degli stessi e che la quota a carico degli ATC/CA è pari al 10% del contributo così definito;

con D.G.R. n. 18-8406 del 8 aprile 2024 è stata, tra l'altro, disposta la rettifica del mero errore materiale riportato nel dispositivo della D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021;

con D.G.R. n. 7-8499 del 29 aprile 2024 è stato definito di integrare e modificare i criteri regionali in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, di cui alla D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla DGR n. 18-8406 del 8 aprile 2024;

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" che individua il ricorso a sistemi di prevenzione, nei contesti in cui non si riesce a realizzare un'effettiva e consistente riduzione delle specie, tra i metodi alternativi all'attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica mediante abbattimento e cattura, inoltre definisce il ricorso all'adozione di tali sistemi, a condizione che siano correttamente installati e utilizzati e realizzata una costante manutenzione per garantire la loro funzionalità e la loro efficacia, quale aiuto al contenimento dei danni.

MODIFICHE alla D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 29 aprile 2024, n. 7-8499

- al punto 6.1 a) Produzioni agricole la parte che recita: "Per le produzioni vegetali, devono essere utilizzati, ove esistenti, i valori quantitativi delle "rese medie per danni da mancato raccolto" stabilite annualmente per Provincia rapportati alla superficie colpita dal danno; tali valori vanno moltiplicati o per i prezzi di mercato alla produzione individuati dall'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede l'individuazione dei valori

delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione (media delle rilevazioni del triennio precedente), rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) o in alternativa con lo Standard Value di ogni prodotto approvato con Decreto da parte del MASAF in vigore al momento dell'accertamento. Tali prezzi sono adottati con decreto del ministro quali prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli ai fini della stipula delle polizze assicurative agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Ove non disponibili i suddetti dati, i prezzi di mercato alla produzione sono quelli individuati dalla Camera di Commercio competente per territorio e disponibili al momento dell'accertamento. Per le produzioni i cui prezzi non sono così individuabili dovranno essere utilizzati come riferimento i prezzi indicati nell'Elenco prezzi Agricoltura disponibile al momento dell'accertamento oppure nei documenti di acquisto/vendita delle stesse." è sostituita dalla seguente parte del punto 6.1 a) Produzioni agricole *«Per le produzioni vegetali, si applicano, ove esistenti, i “Valori Indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole” di ogni prodotto approvati con Decreto da parte del MASAF in vigore al momento dell'accertamento. Ove non disponibili i suddetti dati, si applicano i prezzi di mercato alla produzione individuati dalla Camera di Commercio competente per territorio e disponibili al momento dell'accertamento moltiplicati per la media dei valori delle produzioni Istat (per la Provincia o la Città metropolitana di Torino di riferimento) degli ultimi 3 anni. Per le produzioni i cui prezzi non sono così individuabili si applicano i prezzi indicati nell'“Elenco prezzi Agricoltura” disponibile al momento dell'accertamento oppure nei documenti di acquisto/vendita delle stesse.»*

Motivazione: ai fini della valutazione del danno, “sia le rese medie per danni da mancato raccolto” sia il decreto di approvazione dei prezzi di mercato alla produzione individuati dall'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede l'individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione (media delle rilevazioni del triennio precedente), rilevati dall'ISMEA non risultano essere stati aggiornati; inoltre il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023 “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” non definisce come utilizzabile lo Standard Value di ogni prodotto. Pertanto, si è ritenuto necessario prevedere come riferimento i “Valori Indice”, valori individuati a livello ministeriale per la determinazione dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole utilizzati a livello nazionale e la media dei valori delle produzioni Istat.

- il punto 6.1 c) Mancato reddito che recita “Da calcolare a cura del perito, ove esistente, l'influenza del danno sui mancati redditi futuri.”

è sostituito dal seguente *«Da calcolare a cura del perito, ove esistente, l'influenza del danno sui mancati redditi futuri. Il mancato reddito futuro deve essere determinato dettagliatamente, secondo i criteri del punto 6.1 a) e corredato di ampio e congruo materiale fotografico.»*

Motivazione: Si ritiene che la valutazione da parte del perito debba essere dimostrata anche tramite materiale fotografico.

- il punto 9.5 che recita

«Entro 30 giorni dalla liquidazione alle imprese gli ATC/CA e le province e la Città metropolitana di Torino inviano rispettivamente dichiarazione e rendiconto con il dettaglio delle spese, i relativi mandati di pagamento e la segnalazione di economie da restituire alla regione entro trenta giorni.»

è sostituito dal seguente *«Entro 30 giorni dalla liquidazione dell'aiuto alle imprese gli ATC/CA inviano una dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, con il dettaglio delle spese, allegando i relativi mandati di pagamento, e delle economie da restituire entro i successivi trenta giorni alla regione. Entro 30 giorni dalla liquidazione dell'aiuto alle imprese le province e la Città metropolitana di Torino inviano certificazione del dettaglio delle spese,*

allegando i relativi mandati di pagamento, e delle economie da restituire entro i successivi trenta giorni alla regione.»

Motivazione: è stata meglio specificata la tipologia di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

INTEGRAZIONI alla D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 29 aprile 2024, n. 7-8499

- al punto 11.1 dopo la frase “interventi messi in atto dalle imprese agricole,” sono inserite le parole: “di cui al punto 8”,

Motivazione: è necessario, come per i danni, inserire la definizione di imprese agricole quali soggetti beneficiari.

- al punto 14 è aggiunto il punto “7. *L’ente provvede a eseguire sopralluoghi per la verifica del mantenimento delle condizioni di efficienza e di destinazione d’uso degli interventi e/o delle iniziative di prevenzione di durata pluriennale per il periodo corrispondente a quello della loro naturale durata decorrente dalla data di acquisizione/realizzazione.*”

Motivazione: si ritiene necessario definire la competenza in capo all’ente istruttore delle istanze per il contributo per le iniziative e gli interventi per la prevenzione di verifica del sussistere delle condizioni della loro efficacia.

- Dopo il punto 15 è aggiunto il punto “15 bis. *Obblighi e Vincoli*
1. *L’impresa agricola deve:*

a) mantenere, pena la revoca dell’aiuto anche se già erogato, gli interventi e/o le iniziative di prevenzione di durata pluriennale in condizioni di efficienza e nella loro destinazione d’uso per il periodo corrispondente a quello della loro naturale durata decorrente dalla data di acquisizione/realizzazione, fatta eccezione per le recinzioni fisse per le quali il periodo della durata è pari a dieci anni; è consentito l’utilizzo degli interventi e/o delle iniziative di prevenzione in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché della medesima impresa, previa autorizzazione dell’Ente competente;

b) comunicare all’Ente competente, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che abbia determinato modifiche alla funzionalità dell’intervento e/o delle iniziative di prevenzione oggetto dell’aiuto;

c) rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore qualora previste;

d) consentire al personale dell’Ente competente di effettuare sopralluoghi per la verifica di quanto previsto alla lettera a) e di quanto comunicato ai sensi della lettera b).»

Motivazione: sono meglio definite le prescrizioni e le indicazioni da adottare sugli interventi e/o le iniziative di prevenzione finanziati dalla Regione, anche ai sensi di quanto definito nel citato Decreto 13 giugno 2023.